

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO, CAROLI, DEL NERO, BERNARDINETTI, VALSECCHI Pasquale, CERAMI, COPPOLA, TIBERI e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1969

Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, attualmente è disciplinata dal testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 e successive modificazioni.

La creazione dell'ONMI segnò — in analogia con quanto si era già fatto o si stava facendo in molti Paesi dell'Europa — una tappa importante nell'evoluzione del concetto di assistenza sociale e dei conseguenti strumenti di intervento.

Con la legge 1° dicembre 1966, n. 1081, è stato dato un valido riassetto alle strutture amministrative dell'Ente, attraverso un nuovo ordinamento degli organi centrali e periferici che sono stati così portati a più alti livelli rappresentativi e democratici.

Questo provvedimento ha costituito un primo passo verso quella riforma globale dell'ordinamento dell'ONMI da più parti invocata sia pure con orientamenti e finalità diverse; cosicché, *nell'attesa di un nuovo assetto legislativo della materia*, occorre — allo stato — « impedire una paralisi dell'azione dell'Ente che inciderebbe sullo svolgimento dell'assistenza » come ha bene affermato il Ministro della sanità nella « rela-

zione sulla situazione dell'ONMI » svolta innanzi alla Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati il 21 maggio ultimo scorso.

A tal fine viene evidenziata la necessità e l'urgenza di assicurare all'ONMI un finanziamento organico e progressivo attraverso la modifica dell'articolo 7 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, prevedendo che l'attuale contributo ordinario dello Stato debba essere determinato annualmente con la legge del bilancio, sulla base della espansione dell'attività dell'Ente, così da assicurare la copertura della relativa spesa; e disponendo inoltre l'erogazione di contributi straordinari pluriennali che consentano la realizzazione dei piani di sviluppo programmati dall'Ente nei principali settori della propria attività igienico-sanitaria e sociale.

Per quest'ultima, un particolare riferimento alla necessità dell'ampliamento della rete nazionale degli asili-nido è inserito nell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 685, sul primo piano quinquennale di sviluppo economico, che prevede la costruzione entro il 1970 di ben 3.800 asili-nido mentre nei due quinquenni successivi se ne dovrebbero costruire altri 12.200. Di fatto nel quin-

quennio che volge al termine (1966-1970) la disposizione è rimasta inoperante.

In effetti notevoli risultati potrebbero essere conseguiti in materia ove i contributi previsti dalla legge di piano per la specifica indicazione fossero destinati all'ONMI, che al presente appare l'unico Ente meglio qualificato allo scopo per la sua quarantennale esperienza e per il considerevole complesso di asili-nido gestiti in tutto il territorio nazionale: (1968: 567, di cui 261 nell'Italia settentrionale, 123 nell'Italia centrale, 136 nell'Italia meridionale e 47 nell'Italia insulare).

È da ricordare che il servizio degli asili-nido — che rappresenta l'attività più costosa dell'ONMI — viene considerato dalla programmazione economica come strumento fondamentale per l'armonico e sano sviluppo psico-fisico dell'infanzia e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro.

Si sottolinea poi che i pochi asili-nido costruiti in questi ultimi anni dai comuni sono stati tutti affidati all'ONMI.

Insieme con i contributi ordinari e straordinari dello Stato, allo scopo di meglio assicurare all'ONMI un'entrata più dinamica, si rende necessario prevedere anche nuove fonti di entrate proprie ad integrazione di quelle contenute nel citato articolo 7 del testo unico, così come del resto avviene nelle nazioni d'oltr'Alpe.

Pertanto, nel nuovo articolo che viene proposto sono previste, tra le entrate proprie dell'Opera: una percentuale del 10 per

cento sui proventi delle lotterie nazionali, già contemplato con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 1120, successivamente soppressa; una percentuale dell'1 per cento sugli introiti delle vendite dei tabacchi, la quale trae la sua giustificazione dal fatto che trattandosi di un consumo voluttuario, appare irrilevante il tenue onere devoluto a favore di un'opera sociale e morale di altissimo valore; un contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovuto dai datori di lavoro da calcolarsi nella misura dell'1 per cento sugli elementi di contribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti dalle assicurazioni sociali obbligatorie: detto contributo appare ampiamente giustificato dalla vasta azione di prevenzione e di assistenza svolta dall'ONMI a favore delle donne e dei minori appartenenti nella quasi totalità a famiglie di lavoratori e ciò anche in analogia a quanto disposto con la legge 14 aprile 1958, n. 307, a favore dell'ENAOLI, avuto riguardo anche alla considerazione che gli orfani costituiscono una modesta minoranza rispetto alla grande massa degli assistibili dell'ONMI appartenenti alle stesse classi lavoratrici.

Inoltre, sempre allo scopo di garantire il necessario finanziamento dell'ONMI è stata disposta la determinazione delle percentuali di alcuni contributi già previsti dall'articolo 7 sopra citato.

In considerazione di quanto precede, si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia provvede al conseguimento dei propri scopi:

1) con un contributo ordinario dello Stato determinato annualmente con la leg-

ge del bilancio in rapporto all'esigenza di assicurare la copertura effettiva della spesa in relazione alla dinamica delle attività delle entrate, integrato da adeguati contributi straordinari pluriennali destinati esclusivamente per la realizzazione dei propri piani programmati di sviluppo;

2) con le seguenti entrate proprie:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) i fondi che devono essere stanziati per l'assistenza ai fanciulli poveri nei bilanci delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'articolo 20, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
- c) una percentuale non inferiore alla metà della quota del decimo degli utili di gestione dei Monti di pietà di prima categoria, di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396;
- d) una percentuale non inferiore al 10 per cento della quota degli utili netti degli Istituti di credito destinata statutariamente a scopi di assistenza e beneficenza;
- e) il provento della percentuale del gettito delle imposte di soggiorno e di cura prevista dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;
- f) la percentuale del 10 per cento sui proventi delle lotterie nazionali;
- g) una percentuale dell'1 per cento sugli introiti della vendita dei tabacchi;
- h) un contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovuto dai datori di lavoro, da calcolarsi nella misura dell'1 per cento sugli elementi di contribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- i) le contribuzioni dei soci ».